

N. R.G. 9937/2013



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

DECIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9937/2013

tra

ATTRICE

e

CONDOMINIO

CONVENUTO

Oggi **13 dicembre 2016** ad ore 10.30 innanzi al Giudice Onorario dott. Teresa Ida Policicchio, sono comparsi:

Per l'avv. AUGERI PRIMO;
 Per COND. l'avv. , in sostituzione dell'avv.
 e dell'avv. .

E', altresì, presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Eugenia Lopresti.

Il G.I.

DISPONE che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano ai propri scritti difensivi.

L'avv. Augeri deposita la nota spese e le spese ulteriori effettuate dall'attrice successivamente alla scorsa udienza.

L'avv. contesta le note di controparte e si riporta ai propri scritti precisando che la CTU tecnica ha rilevato che la parte di ballatoio antistante l'ingresso presenta un grado di scivolosità conforme alla normativa vigente, i valori non conformi, solo sul bagnato, fanno riferimento alla zona del ballatoio antistante la finestra e non alla zona antistante la porta, ove l'attrice è stata vista cadere dai testi. Nella zona della caduta antistante la porta i valori di scivolosità riscontrati rispettano la normativa, in tale zona l'attrice risulta aver apposto il materiale in PVC a copertura della stessa.

I valori di scivolosità sul bagnato antistanti la porta sono superiori allo 0,40, come richiesto dalla normativa, sono inferiori quelli riscontrati davanti alla finestra, ma, non rilevano in tale giudizio in quanto l'attrice, per come emerso, dall'istruttoria è caduta davanti alla porta.

In relazione al materiale usato per la pavimentazione, né all'epoca dell'utilizzo dello stesso, né successivamente il CTU ne ha rilevato la non conformità alla vigente normativa.

L'avv. Augeri fa rilevare che la CTU a pag. 17, qualifica come eccessivo il grado di scivolosità della restante porzione del ballatoio antistante la finestra, l'omissione del condominio nell'adeguarsi alla normativa in materia sostituendo la pavimentazione scivolosa su tutti ballatoi del fabbricato fonda la responsabilità del convenuto.

Il G.I. avvisa le parti che pronuncerà sentenza all'esito della Camera di consiglio alle ore 16:30 circa.

IL GIUDICE

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 17:00 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il Giudice

dott. Teresa Ida Policicchio

pagina 1 di 6



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE DECIMA CIVILE

In persona del Giudice Onorario dott. Teresa Ida Policicchio ha pronunciato, *ex art. 281 sexies c.p.c.*, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9937/2013 promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. AUGERI PRIMO

elettivamente domiciliata in VIA BOCCACCIO, 2/B 20090 CESANO BOSCONI presso il difensore

ATTRICE

contro

, con il patrocinio

dell'avv.

e dell'avv.

, elettivamente domiciliato in

presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato,

esponeva che il giorno 2 gennaio 2010,

alle ore 11,00 circa, uscendo dalla porta di ingresso della propria abitazione, sita su un ballatoio nel

Condominio

(MI), "scivolava su un pavimento liscio, diventato



molto scivoloso a causa dell'umidità", procurandosi lesioni personali con postumi di natura permanente.

Conveniva, pertanto, in giudizio il Condominio (di seguito Condominio) per sentirlo condannare, ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., al risarcimento, in suo favore, di tutti i danni subiti a seguito del predetto infortunio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto che contestava la domanda attorea in ordine all'*an* ed al *quantum*, evidenziava l'assenza di qualsivoglia anomalia nella pavimentazione del ballatoio, che non essendo coperto era esposto agli eventi climatici, deduceva che il sinistro era da attribuirsi alla mancata diligenza e attenzione dell'attrice nell'attraversare il ballatoio, concludendo per il rigetto della domanda e, in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa della stessa ex art. 1227 comma 1 c.c..

Il G.I. ammetteva parzialmente le prove dedotte dalle parti e disponeva consulenza tecnica sullo stato dei luoghi, volta in particolare ad accertare il grado di scivolosità della parte del ballatoio antistante la porta dell'abitazione dell'attrice e CTU medico-legale sulla persona della stessa.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 18 luglio 2016, come da fogli allegati al verbale di udienza; la causa veniva, quindi, rinviata per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note conclusive.

All'udienza del 13 dicembre 2016, il Giudice ordinava la discussione orale e nella stessa udienza dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

La domanda proposta dall'attrice è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini di seguito specificati.

Dall'istruttoria espletata e dai documenti prodotti risulta provato:

- che, in data 2 gennaio 2010, l'attrice cadeva a terra davanti alla porta della propria abitazione, sita su un ballatoio del convenuto Condominio;
- che nessuno dei testi assisteva alla caduta dell'attrice, ma, che la stessa veniva vista a terra davanti alla propria porta (v. deposizioni testi e);
- che al momento della caduta non pioveva, ma, il pavimento antistante la porta era bagnato.

Dalle risultanze della CTU tecnica sullo stato dei luoghi, le cui argomentazioni e conclusioni sono condivise da questo Giudice in quanto condotte con metodo corretto ed immuni da vizi logici o di altra natura, e, segnatamente, dalle prove strumentali effettuate con metodo B.C.R.A. (detto anche metodo Tortus) con tampone in gomma su pavimentazione bagnata, è emerso che *" per quanto concerne le risultanze delle indagini strumentali effettuate su pavimentazione bagnata, questa risulta avere caratteristiche di scivolosità eccessiva per tutto il tratto della pavimentazione analizzata, non rispettando quanto indicato all'art. 8.2.2. del D.M. 236/1989". (v. pag. 17 CTU Arch.*

Il CTU ha, inoltre, ritenuto che la posa del rivestimento del ballatoio risalga ad un'epoca antecedente all'entrata in vigore del D.M. 236/1989 e che le piastrelle in gres utilizzate per il pavimento presentano nella zona antistante la porta di ingresso dell'immobile valori *" tali da risultare superiori al limite normativo su pavimentazione asciutta e prossimi a 0,40 su pavimentazione bagnata"* concludendo che la pavimentazione esistente sul ballatoio sia da ritenere non compatibile con le prescrizioni vigenti all'epoca del sinistro, mentre all'epoca della posa non erano vigenti normative con prescrizioni specifiche.

La fattispecie prospettata dall'attrice rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c..

In base ai consolidati principi relativi all'onere della prova in materia, incombe sul danneggiato la prova del nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, (Cass. 7125/2013) mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione *iuris tantum* della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Tale elemento può essere rappresentato anche dal fatto del terzo o dalla colpa del danneggiato e per integrare l'esimente deve assumere un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, il che si verifica quando il fatto del danneggiato si atteggia in termini di autonomia, eccezionalità, imprevedibilità, inevitabilità, così da risultare idoneo a produrre da solo l'evento lesivo escludendo gli altri fattori causali concorrenti (V. Cass. 18371/2015).

Elide il nesso di causalità tra la cosa e l'evento solo una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza ordinaria o "normale", corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile in un contesto dato, secondo l'*id quod plerumque accidit*.

Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.(Cass. Civ. 15761/2016).

Infatti, la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva solo ove possa qualificarsi come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. 22 marzo 2011 n. 6550).

Le risultanze probatorie consentono di ritenere provato che l'attrice è scivolata sul pavimento antistante la porta della propria abitazione e che lo stesso nel punto della caduta era bagnato e scivoloso.

Incontestata da parte convenuta l'esistenza di un effettivo rapporto di custodia tra il Condominio e il ballatoio ove è avvenuta la caduta dell'attrice, in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, nel presente giudizio l'attrice ha fornito la prova della derivazione del danno da una particolare condizione della *res* in custodia, potenzialmente lesiva.

Tuttavia, le modalità della fattispecie concreta, con particolare riguardo alla conoscenza da parte dell'attrice della scivolosità del pavimento antistante la porta della propria abitazione, ove risulta residente dal 1968, ne comprovano un concorso di colpa, atteso che la stessa prestando maggiore attenzione, anche alla luce delle condizioni climatiche avverse del giorno della caduta, avrebbe potuto evitarla.

Ritiene questo Giudice equo determinare tale concorso, ai sensi dell'art. 1227 C.C. nella misura di due terzi.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare il convenuto responsabile dell'accaduto *ex art.* 2051 C.C. nella misura del restante terzo.



Circa il *quantum*, dalla C.T.U. medico - legale risulta accertato:

- che a seguito del sinistro, avvenuto in data 02/01/2010, l'attrice ebbe a riportare la "*frattura pertrocanterica femore sinistro*";
- che a seguito del sinistro derivò all'attrice un periodo d'inabilità temporanea assoluta pari a giorni 55 e un periodo di invalidità temporanea pari a: giorni 40 al 75%; - giorni 60 al 50%; - giorni 60 al 25%, con un grado di sofferenza psicofisica di 2,5;
- che la percentuale di riduzione dell'integrità psicofisica dell'attrice è pari al 20% ;
- che non risultano documentate spese mediche e non si delinea la necessità di spese per cure future.

Questo giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., con metodo corretto ed immune da vizi logici o di altra natura.

Pertanto, alla luce delle risultanze sopra esposte, ritiene il Tribunale che l'attrice abbia certamente subito il danno biologico e cioè quello derivante da illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, che, quale evento interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere in presenza delle accertate lesioni, e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produzione del reddito.

Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato "*in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita; non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana*" (v. sentenze Corte Costituzionale n. 356/1991 ; n. 184/1986).


Alla luce dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (v. sentenza n. 26972/2008) è compito del Giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Il Giudice deve, quindi, procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Ebbene, tenuto conto delle accertate invalidità, dell'età (anni 73), del sesso e delle condizioni di vita dell'attrice, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dell'espletata CTU, tenuto conto, infine, dei criteri tabellari adottati da questo Tribunale per la liquidazione del danno non patrimoniale, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente del bene salute, la somma già rivalutata di Euro 55.614,00.

Per il danno da lesione temporanea del bene salute stimasi equo liquidare la somma di Euro 18.850,00 al fine di ottenere un'adeguata personalizzazione, in considerazione delle maggiori sofferenze che sono derivate all'attrice dall'intervento chirurgico e dal conseguente periodo di riabilitazione, cui è stata sottoposta, considerato anche il grado di sofferenza psicofisica pari a 2,5:

- per il danno da invalidità temporanea totale - riconoscendo per ogni giorno di invalidità l'importo di Euro 145,00 - stimasi equo liquidare la somma di Euro 7.975,00;
- per il danno da invalidità temporanea parziale al 75%, stimasi equo liquidare la somma di Euro 4.350,00;
- per il danno da invalidità temporanea parziale al 50 %, stimasi equo liquidare la somma di Euro 4.350,00;



- per il danno da invalidità temporanea parziale al 25%, stimasi equo liquidare la somma di Euro 2.175,00.

Il danno non patrimoniale complessivamente subito dall'attrice deve, pertanto, essere liquidato nell'importo, rivalutato ad oggi, di Euro 74.464,00.

Non risultano provati ulteriori titoli di danno.

In considerazione del concorso di colpa dell'attrice nella misura dei due terzi, consegue che il danno risarcibile è pari ad **Euro 24.822,00**.

Sull'importo predetto devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi - secondo il più recente indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata.

Così, tenuto conto di questo criterio - previa devalutazione alla data del fatto delle somme espresse in moneta attuale - vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dalla data del fatto fino alla data odierna.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.

Le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate come da decreto, vanno definitivamente poste a carico del convenuto.

Consegue alla soccombenza la condanna del convenuto a rifondere all'attrice un terzo delle spese processuali, dichiarandole compensate per i restanti due terzi.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

- P. Q. M. -

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- dichiara la responsabilità del convenuto nella misura di un terzo nella produzione dei danni subiti dall'attrice;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di **Euro 24.822,00** oltre interessi come specificati in motivazione;
- pone definitivamente le spese delle consulenze tecniche d'ufficio a carico del convenuto;
- condanna il convenuto a rifondere all'attrice un terzo delle spese processuali, che, in tale proporzione, liquida in Euro 230,00 per esborsi, Euro 810,00 per competenze di avvocato, oltre spese generali C.P.A. ed I.V.A., dichiarandole compensate per i rimanenti due terzi;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Milano, 13 dicembre 2016

Il Giudice

dott.ssa Teresa Ida Policicchio

